

COMUNE DI ANCONA
SEZIONE II. - UFFICIO III.
ECONOMATO

R E G O L A M E N T O
PER LA CONSERVAZIONE E LA CONSEGNA DEGLI OGGETTI
RINVENUTI

approvato con deliberazione della Giunta Municipale in data 1° luglio 1952 n°439 (G.P.A. 1° agosto 1952 n°24705 - II)



*Finali
alla riunione
venerdì 13
1952
Dott. Boni
Dott. Burattini
Dott. Brunetti
Dott. Martinez
Dott. Pasquale
Dott. Sacripanti
Dott. Ullisse*

COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto : Regolamento per la conservazione e la consegna degli oggetti rinvenuti.-

L'anno 1952 il giorno di martedì 1° del mese di luglio

Presenti : Tambroni comm. Arturo Vice - Sindaco-Presidente
e gli Assessori : Boni avv. prof. Aristide, Burattini geom. Alberto Mario,
Brunetti avv. Adolfo, Martinez avv. Guglielmo Pasquale, Sacripanti Enrico,
Ulisse rag. Giuseppe.-

Assiste il Segretario Generale Stecconi dr. Giovanni

Premesso che il Codice Civile regola, con gli art. dal 927 al 931, la materia attinente al servizio di custodia, amministrazione e consegna agli interessati degli oggetti rinvenuti, affidandoli al Sindaco del luogo ove il ritrovamento è avvenuto;

- che l'art. 929, comma 2°, del suddetto Codice stabilisce: "Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendone il prezzo, devono pagare le spese occorse."

- che il Comune per la custodia ed amministrazione degli oggetti rinvenuti deve, oltre alle spese vive attinenti ai singoli oggetti, sostenere anche spese per il personale addetto al servizio, per i locali di custodia, ecc, le quali, riguardando promiscuamente numerosi servizi, devono essere determinate in via presuntiva;

LA GIUNTA

considerata la necessità di stabilire norme di pratica attuazione per poter con sollecitudine e con la dovuta garanzia per i terzi amministrare il delicato servizio e liquidare ad esigere quanto spetta al Comune a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'oggetto che si consegna;

Con i poteri del Consiglio a senso dell'art. 140 del T.U. della legge Comunale e Provinciale 1915;

DELIBERA

di approvare il seguente regolamento per la conservazione e la consegna degli oggetti rinvenuti:

Art. 1°)-Gli oggetti rinvenuti dai singoli cittadini vanno consegnati al l'Ufficio di Economato oppure ai Vigili Urbani che ne curano l'inoltro all'Economato, al quale è demandato l'incarico di darne ricevuta, di conservarli, di restituirli o di alienarli.-

Art. 2°)-Ogni oggetto deve essere accompagnato da circostanziato verbale che l'Economato redigerà ed annoterà su apposito registro con numerazione progressiva.-

Detto Ufficio compila settimanalmente l'elenco degli oggetti rinvenuti nella settimana precedente per le affissioni all'albo prescritte

art. 928 del Codice Civile.-

Art. 3°)- Qualora l'oggetto rinvenuto sia di facile deperimento e non sia necessario provvedere alla sua distruzione, l'Economo provvede, se possibile, a venderlo a trattativa privata al miglior offerente; in tal caso il ricavato, detratte le spese sostenute, deve essere tenuto a disposizione del proprietario e consegnato, dopo un anno, al ritrovatore; con le norme di cui agli articoli seguenti.-

Art. 4°)- Il proprietario dell'oggetto smarrito che ne chiede la restituzione deve dimostrare la sua legittima proprietà e deve esibire documenti comprovanti le sue generalità.-

Art. 5°)- La consegna dell'oggetto al proprietario è subordinata al versamento al Comune:

a)- del premio dovuto al ritrovatore stabilito dall'art. 930 del Codice Civile sulla base del prezzo di stima dell'oggetto stesso;

b)- del 5% del valore dell'oggetto per spese di amministrazione, custodia e conservazione, quando il valore stesso superi la somma di L. 1.000.-

Qualora l'oggetto non possa essere custodito nei magazzini del Comune e non possa essere trasportato con i mezzi che il Comune ha a sua disposizione, o richieda speciali cure per la sua conservazione, il proprietario per ottenere la sua restituzione, oltre al premio al ritrovatore di cui alla lettera a), deve versare al Comune la percentuale di cui alla lettera b) e rimborsare le spese vive incontrate per la custodia e la conservazione dell'oggetto.-

Art. 6°)- Trascorso un anno ^{dall'ultimo giorno} della seconda pubblicazione all'atto, di cui all'art. 929 del Codice Civile, senza che alcuno si sia presentato a reclamare la restituzione dell'oggetto, l'Economo invita il ritrovatore a ritirarlo.-

La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata all'accertamento della sua identità personale ed all'adempimento delle condizioni fissate nel precedente art. 5.-

Gli oggetti ritrovati personalmente dai vigili spettano ai Vigili stessi e ad essi vanno riconsegnati al termine; quando invece i Vigili ricevono gli oggetti smarriti dai ritrovatori, è a questi che gli oggetti vanno riconsegnati al termine, sempre che, in entrambi i casi, i proprietari non si presentino a ritirarli durante il periodo di deposito.-

Art. 7°)- La stima del valore degli oggetti viene fatta d'accordo con la parte interessata, e quando ciò non sia possibile, ricorrendo ad un perito nominato dal Capo dell'Amministrazione.-

Art. 8°)- Il versamento delle somme dovute al Comune di cui agli articoli precedenti viene eseguito dalle parti della cassa comunale su indicazione scritta dell'Economo alla Ragioneria per la emissione dell'ordinativo d'introito.-

Il premio dovuto al ritrovatore, di cui all'art. 5 lett. A), viene contabilizzato alla gestione dei depositi mentre gli altri versamenti vengono contabilizzati alla gestione del bilancio generale del Comune.-

Delle operazioni suindicate, come pure della stima del valore degli oggetti consegnati e di ogni altra formalità inerente al servizio, viene fatta un'annotazione sul registro di cui all'art. 2.-

Art. 9°)- Gli oggetti rinvenuti dei quali non è chiesta la restituzione vengono posti in vendita al pubblico incanto con ordinanza del Sindaco, salvo la diversa procedura per il caso previsto dall'art. 3.-

Art. 10°)- Gli importi introitati per l'oggetto di cui al presente regolamento e contabilizzati al bilancio generale del Comune sono devoluti per il 65 per cento all'Amministrazione Comunale e per il rimanente 35 per cento al personale incaricato del servizio.-

Tale pagamento sarà effettuato semestralmente, secondo i criteri che il Sindaco adotterà di volta in volta con apposite ordinanze.-

IL VICE SINDACO = PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Iniziata la pubblicazione all' albo pretorio il 6/7/1952

e proseguita fino al Il messo comunale (l.to) S. Petromilli

Per copia ed uso amministrativo

IL SEGRETARIO DEL COMUNE

PREFETTURA DI ANCONA

N. 24705 Div. 2° li 1/8/1952

VISTO ed approvato dalla G.P.A. in seduta del 30/7/1952.-

P. IL PREFETTO
f° Scaramucci